



COMUNE DI RAPOLANO TERME
Polizia Municipale

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n° 32 del 01/06/2010

Responsabile del Servizio:
Informazioni:
Apertura al pubblico:
Indirizzo:

Massimiliano TOGNOLA
Tel.:0577-723202 – fax 0577-726971 e-mail polizia@comune.rapolanoterme.si.it
Lun. 9:00-11:00 Giov. 9:00-12:00 Ven. 14:00-16:00 Sab. 08:00-10:00
Subborgo Garibaldi, 1—53040 RAPOLANO TERME (SI)

INDICE

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana

» 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

» 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento

» 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

CAPO II° - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

» 5 - Inquinamento atmosferico e delle acque

» 6 - Occupazione di suolo pubblico

» 7 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

» 8 - Scarico di rottami e di detriti

» 9 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

» 10 - Installazione di tende solari

» 11 - Installazione di vetrine

» 12 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi – Commercio su aree pubbliche

» 13 – Ripristino suolo pubblico in seguito all'effettuazione di lavori

» 14 - Mercati di gente d'affari

» 15 - Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

» 16 - Installazioni di chioschi ed edicole

» 17 - Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia

» 18 - Collocamento di condutture

CAPO III° - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

» 19 - Disposizioni di carattere generale

» 20 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

- » 21 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
- » 22 - Pulizia dei cortili e delle scale
- » 23 - Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- » 24 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- » 25 - Sgombro della neve
- » 26 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- » 27 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- » 28 - Pulizia delle vetrine
- » 29 - Disposizioni riguardanti gli animali
- » 30 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- » 31 - Divieto di segatura e spaccatura di legna

CAPO IV° - CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

- » 32 - Convivenza civile – trattamenti sanitari obbligati - vivibilità e igiene - pubblico decoro
- » 33 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
- » 34 - Manutenzione degli edifici
- » 35 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- » 36 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- » 37 - Ornamento esterno ai fabbricati
- » 38 - Depositi in proprietà privata
- » 39 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- » 40 - Spolveramento di panni e tappeti
- » 41 - Bestie macellate e trasporto carni
- » 42 - Raccolta rifiuti
- » 43 - Viali e giardini pubblici
- » 44 - Vasche e fontane
- » 45 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

CAPO V° - QUIETE PUBBLICA

- » 46 - Inquinamento acustico – cantieri edili
- » 47 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- » 48 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- » 49 - Rumori nei locali privati
- » 50 - Uso di strumenti sonori
- » 51 - Venditori e suonatori ambulanti
- » 52 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie e locali pubblici
- » 53 - Carovane di nomadi

CAPO VI° - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- » 54 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili
- » 55 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- » 56 – Suono delle campane
- » 57 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- » 58 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- » 59 - Fucine e forni
- » 60 - Uso di fiamma libera
- » 61 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- » 62 - Animali pericolosi - Cani
- » 63 - Strumenti da taglio
- » 64 - Trasporti di oggetti scomodi o pericolosi
- » 65 - Trasporto di acqua gassata e di seltz
- » 66 - Scalpellamento di vie o piazze
- » 67 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- » 68 - Manutenzione di aree di pubblico transito

- » 69 - Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione
- » 70 - Materiale di demolizione
- » 71 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- » 72 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- » 73 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- » 74 - Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

CAPO VII° - DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

- » 75 - Orari degli esercizi
- » 76 - Pesature delle merci - Disciplina degli involucri
- » 77 - Vendita e scorta delle merci
- » 78 - Vendita del pane
- » 79 - Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili
- » 80 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi - Surrogati
- » 81 - Esalazioni di merce
- » 82 - Tabella per la vendita del combustibile
- » 83 - Requisiti dei locali di vendita
- » 84 - Apertura o trasferimento di esercizi commerciali
- » 85 - Negozi e articoli per soli adulti

CAPO VIII° - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- » 86 - Esercizio del commercio su aree pubbliche
- » 87 - Preavviso di cessazione di servizio
- » 88 - Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita
- » 89 - Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

CAPO IX° - DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

- » 90 - Mestieri girovaghi e artisti di strada

» 91 - Venditori di giornali

» 92 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

CAPO X° - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

» 93 - Cortei funebri

» 94 - Processioni - Manifestazioni

CAPO XI° - SANZIONI

» 95 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

» 96 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

» 97 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

» 98 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

CAPO XII° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

» 99 - Procedure autorizzatorie

» 100 - Disposizioni transitorie

» 101 - Entrata in vigore

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al vigente D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini, in conformità con le leggi e i regolamenti comunali.

Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3. Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

Art. 4. Sicurezza urbana e pubblica incolumità - Prevenzione danneggiamenti

1) Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

- 2) Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie, disturbo, scherzi fastidiosi.
- 3) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, è fatto divieto inoltre, a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate, al fine di evitare alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità dei medesimi e degli altri avventori.
- 4) I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, che favoriscono l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, almeno eliminando il nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, chiudendo le porte di accesso per limitare i contatti fra dentro e fuori, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso personale specializzato. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.
- 5) L'Amministrazione Comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato il titolo autorizzatorio di competenza del Comune senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o rimborsi di sorta.
- 6) E' fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.
- 7) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti alle attrezzature e arredi, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.
- 8) E' proibito salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane e gettarvi o immergervi oggetti o animali.
- 9) E' comunque proibito collocare su muri, alberi, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni o simili, fatto salvo quelli inerenti l'informazione dell'Amministrazione Comunale.
- 10) E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.
- 11) In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole,

secondo le specifiche disposizioni emanate dall'Autorità competente e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo d'incendio.

12) E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati.

CAPO II°

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5. Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative vigenti in materia.

Art. 6. Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In caso di autorizzazioni temporanee di suolo pubblico, rilasciate ai fini dell'attività edilizia, è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di depositare il materiale entro appositi contenitori e comunque mai direttamente sul suolo pubblico.

Art. 7. Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, come previsto dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 8. Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie dell'abitato di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

Art. 9. Collocamento di tavoli, sedie sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti, fatte salve le esigenze connesse allo svolgimento di pubblico spettacolo, sagre di cui all'articolo 15.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti e conformi al Regolamento Edilizio per l'arredo ed il decoro urbano.

Art. 10. Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio e per l'arredo e decoro urbano, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt.2(due).

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare il marciapiede.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente Ufficio Comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente Ufficio Comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 11. Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 12. Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi –Commercio su aree pubbliche

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono disciplinate dal Regolamento Comunale in materia di occupazione del suolo pubblico.

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

Art. 13. Ripristino condizioni del suolo pubblico in seguito effettuazione lavori

Le Società che gestiscono i servizi pubblici (luce, ciclo delle acque, telefono, gas), ove si renda necessario intervenire su suolo pubblico per riparazioni, manutenzioni o installazioni di nuove condutture, dovranno preliminarmente acquisire le documentazioni attestanti la specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e conformarsi alle direttive da essa impartite, anche per il ripristino delle pavimentazioni stradali, di vie e piazze.

Le suddette Società dovranno munirsi di espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale ed attenersi alle specifiche prescrizioni e titoli di garanzia anche per il ripristino della pavimentazione.

Art. 14. Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Art. 15. Audizioni, trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della Legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 16. Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Art. 17. Divieto di giochi sul suolo pubblico, lancio di oggetti e uso di mezzi recanti molestia

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito veicolare e pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali, è fatto divieto di lanciare sassi o altri oggetti.

E' parimenti vietato fare uso di cerbottane o altri attrezzi che consentano di lanciare oggetti anche di piccolo taglio recanti offesa o fastidio, ovvero fare uso in pubblico o lanciare sacchetti d'acqua, pistole ad acqua recando fastidio ai cittadini; è altresì proibito fare uso di bastoni o giochi e simili che rechino potenziale pericolo o fastidio alle persone, nonché azionare o lanciare in moto rotatorio ruote, copertoni, cerchioni, dischi e altri simili oggetti in aree pubbliche non appositamente chiuse.

Art. 18. Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'Ufficio tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Le Società esercenti servizi pubblici di cui all'art. 13, debbono rispettare le norme di cui al Regolamento Edilizio e per l'Arredo e Decoro Urbano e restano comunque responsabili delle eventuali violazioni ed irregolarità, in solido con i proprietari delle strade e degli immobili.

CAPO III°

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 19. Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 20. Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 21. Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 22. Pulizia dei cortili e delle scale

I cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nocchia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 23. Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 24. Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 25. Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili.

Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 26. Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, motocicli, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e motoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 27. Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'Autorità competente.

Art. 28. Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione.

Art. 29. Disposizioni riguardanti gli animali – custodia e conduzione sicura

Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.

Deve avere sempre a disposizione acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie.

E' vietato abbandonare animali domestici e selvatici appartenenti alla fauna autoctona o esotica in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini pubblici e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, un'apposita museruola.

In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.

Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente Ufficio Comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 30. Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente Ufficio Comunale.

Art. 31. Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna, nonché abbandonarla e depositarla seppur provvisoriamente.

CAPO IV°

CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

Art. 32. Convivenza civile, vivibilità, igiene, pubblico decoro-trattamento sanitario obbligatorio

1) Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2) In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) ai sensi della Legge statale gli operatori sanitari ed il personale della Polizia Municipale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale, gli operatori sanitari intervengono sul posto ed attuano il provvedimento di TSO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3) Il personale della Polizia Municipale in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine preposte, durante le operazioni di cui al punto 2), tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare fastidio o disagio o essere motivo di indecenza o ribrezzo.

5) Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

6) E' vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette o qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

7) E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

Art. 33. Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1) Fatte salve le disposizioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la pubblica decenza;

b) soddisfare le naturali esigenze fisiologiche, fuori dei luoghi a ciò destinati;

c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;

d) circolare e/o camminare lungo le strade densamente abitate con abbigliamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza;

e) esercitare meretricio su tutto il territorio comunale ed in particolar modo in luoghi prospicienti le scuole, i giardini, gli edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti, lungo le strade densamente abitate, ovvero con abbigliamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza, ovvero provocando intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni;

f) mendicare o raccogliere firme con questua nelle strade pubbliche o ad uso pubblico recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, a causa di oggetti depositati, di animali al seguito, del comportamento fastidioso o pericoloso adottato, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni;

g) avvicinarsi ai veicoli in circolazione per vendere merci, offrire servizi quali la pulizia o lavaggio di vetri o fari o altre parti dei veicoli;

h) suonare o cantare recando disturbo;

i) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale effettuata con apparecchiatura di amplificazione;

l) condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati sul pubblico suolo;

m) dare da mangiare a cani randagi, gatti, piccioni o altri animali, fatte salve le disposizioni previste dalle singole ordinanze e regolamenti;

n) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;

o) in caso di autorizzazione temporanea di suolo pubblico rilasciata per attività edilizia, è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di depositare il materiale entro appositi contenitori e comunque mai direttamente sul suolo.

L'Amministrazione Comunale può stabilire, con propri provvedimenti, ulteriori specifici divieti in relazione a luoghi di particolare pregio artistico ovvero a particolari situazioni di tempo e di luogo.

Art. 34. Manutenzione degli edifici e dei terreni

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale.

In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

I contatori del gas e dell'acqua posizionati sulle pareti esterne prospicienti su spazi pubblici devono essere collocati entro appositi armadi a filo recinzione o nicchie murarie.

In quest'ultimo caso la nicchia dovrà essere chiusa con anta tinteggiata come la facciata.

Le relative spese sono a carico del proprietario della singola fornitura, che ne risponde in solido, con l'Azienda esercente il servizio.

Art. 35. Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 36. Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di Regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 37. Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 38. Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro del centro abitato.

Art. 39. Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

E' fatto divieto di tendere i panni, esporre tendi panni ed oggetti non consoni al decoro ed alla tutela dell'immagine dei centri storici del capoluogo e delle frazioni di Serre di Rapolano ed Armaiolo, sulle facciate di edifici che si affacciano sulle vie e piazze pubbliche.

Art. 40. Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 08:00 sino alle ore 10:00 del mattino.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 41. Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio Veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 42. Raccolta rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti o comunque immondizie od altri oggetti.

La raccolta dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dagli appositi provvedimenti del Comune, ai quali è fatto obbligo di attenersi, in particolar modo dovranno essere rispettate le norme per la raccolta differenziata, utilizzando le apposite modalità e gli adeguati cassonetti di raccolta.

E' altresì vietato:

- 1) Inserire nel cestino dei rifiuti i sacchetti della spazzatura i quali devono obbligatoriamente essere buttati dentro i cassonetti della nettezza urbana;
- 2) Abbandonare i sacchetti della spazzatura fuori dai predisposti contenitori della nettezza urbana;
- 3) Inserire nei contenitori della nettezza urbana braci o ceneri ancora attive;
- 4) Abbandonare scatole o cartoni fuori dai cassonetti della nettezza urbana;
- 5) Abbandonare su suolo pubblico o in prossimità di esso oggetti ferrosi (frigoriferi, scaldabagni, bombole gas, strutture di letti o divani ecc.);
- 6) Abbandonare su suolo pubblico o in prossimità di esso, motocicli, auto, o residui di pezzi di ricambio);
- 7) Abbandonare su suolo pubblico o in prossimità di esso, oggetti in legno quali divani, poltrone, sedie, mobili, infissi e suppellettili vari.
- 8) Abbandonare su suolo pubblico o in prossimità di esso, piante o residui di potature agricole;
- 9) Abbandonare su suolo pubblico o in prossimità di esso, materiali in plastica o simili quali tubi, pvc, tuniche, vetroresina, materiali per imballaggi, ecc.;
- 10) Abbandonare su suolo pubblico o in prossimità di esso, tessuti quali materassi, tende, funi, reti da pesca, ecc.;
- 11) Abbandonare residui edili, provenienti da manutenzioni e ristrutturazioni.

Art. 43. Giardini pubblici

Nei giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola ed idonea attrezzatura per la raccolta degli escrementi;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;

d) guastare o lordare le panchine sedili, danneggiare le siepi, giocare con palloni a football, pallavolo ed altro, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Art. 44. Vasche e fontane – spreco d'acqua

1) E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida;

2) E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili;

3) E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

4) L'uso di acqua potabile per l'irrigazione di campi orti e giardini, nonché per il lavaggio di strade marciapiedi e cortili e simili, è regolamentata da appositi provvedimenti dell'Amministrazione, che verranno intrapresi a seconda delle esigenze;

5) Per la tutela della salute pubblica e per la limitazione dei consumi, è vietato applicare tubi di gomma, plastica od altro ai rubinetti delle fontane pubbliche, nonché prelevare dalle stese acqua potabile in quantità superiore a litri 20 (venti);

6) E' vietato il lavaggio in luogo pubblico di qualsiasi veicolo e natante, nonché l'impiego dell'acqua delle pubbliche fontane per il lavaggio di biancheria, indumenti, pesce o oggetti di qualsiasi altra natura;

7) Tutti gli utenti di allaccio provvisori ad uso cantiere hanno l'obbligo di ridurre al minimo necessario (e solo per gli usi consentiti) il consumo di acqua potabile e sono altresì obbligati a tenere aperti i rubinetti di erogazione esclusivamente per il tempo necessario al prelevamento dell'acqua;

8) E' fatto obbligo a chiunque apra i rubinetti di erogazione delle pubbliche fontane di richiuderli dopo l'uso;

Art. 45. Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1) E' vietato sedersi o sdraiarsi sul suolo pubblico, sulle panchine, sui gradini ed aree riservate ai monumenti, sulle soglie di edifici pubblici, dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti.

2) E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Nei luoghi di cui al comma 1) è altresì vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire, in forma palesemente indecente, occupare con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico e compiere atti contrari al decoro ed alla moralità.

CAPO V°

QUIETE PUBBLICA

Art. 46. Inquinamento acustico – cantieri edili

1) Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita nel centro abitato.

2) Le prescrizioni, i limiti e gli orari dei cantieri edili, sono stabiliti dal Regolamento per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale e delle attività rumorose.

3) Fatte salve le disposizioni di legge, esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 47. Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente Ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 48. Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 49. Rumori nei locali privati.

Nei locali privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.

A tale limitazione è pure soggetto l'uso di impianti HI-FI, apparecchi radio e televisivi.

Art. 50. Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, l'Autorità Comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

Art. 51. Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 20:00 alle ore 08:00, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.

Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 52. Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie e locali pubblici

1) Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

2) E' fatto divieto a chiunque di recare disturbo, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.

3) E' consentito l'intrattenimento musicale con l'uso di strumento di riproduzione (impianti stereo, registratori) e di amplificazione elettronica in luogo aperto al pubblico, esclusivamente con emissione negli ambienti chiusi;

4) Gli spettacoli ed intrattenimenti musicali, realizzati in luogo pubblico o aperto al pubblico, previa autorizzazione della Commissione Provinciale di Vigilanza e dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, se dovuta per legge, posso essere autorizzati fino alle ore 24:00.

Eventuali orari diversi dovranno essere di volta in volta autorizzati dal Sindaco.

5) La violazione dei limiti posti dal presente articolo comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore.

In caso di recidiva e obbligatoriamente dopo tre infrazioni, il Sindaco ordina la chiusura da un minimo di tre ad un massimo di quindici giorni del pubblico esercizio.

6) Chiunque superi i limiti di pressione sonora, stabiliti dalla vigente normativa, sarà punito con la sanzione amministrativa, di cui all'art. 95 del presente Regolamento.

Art. 53. Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi e per ordini impartiti da superiori Autorità o per straordinarie ricorrenze dietro consenso dell'Autorità Comunale.

Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso.

Art. 54. Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi è vietata su tutto il territorio comunale.

CAPO VI°

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 55. Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 56. Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1.000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitti di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 57. Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale

resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

Art. 58. Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Ufficio competente riterrà di dover prescrivere.

E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 59. Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Comune, caso per caso, saranno stabilite le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art. 60. Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;

b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;

c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 61. Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 62. Animali pericolosi - Cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nel territorio comunale se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, i cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luogo pubblico o aperti al pubblico o di pubblico passaggio condominiale senza essere tenuti al guinzaglio.

È fatto divieto di impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 63. Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 64. Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 65. Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art. 66. Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, o le ditte private quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 67. Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 68. Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 69. Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 70. Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 71. Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 72. Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 73. Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.

Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.

Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Art. 74. Veicoli adibiti al servizio pubblico

Norme per i passeggeri e per il personale di servizio.

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- 7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- 8) sputare all'interno delle vetture;
- 9) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- 10) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- 12) portare cani o altri animali;
- 13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, chiedere l'elemosina.

CAPO VII°

DISPOSIZIONI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Art. 75. Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 76. Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Art. 77. Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti.

I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 78. Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

Art. 79. Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta sciroppata, candita ecc.

Art. 80. Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 81. Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 82. Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Art. 83. Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico - edilizio e destinazione d'uso dei locali.

Art. 84. Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

L'apertura e il trasferimento di esercizi commerciali sono disciplinati dalle norme contenute nel vigente Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nelle vigenti normative regionali in materia.

Art. 85. Negozi e articoli per soli adulti

L'apertura di esercizi pubblici o esercizi commerciali riservati esclusivamente al pubblico maggiorenne è ammessa solamente se l'ingresso di tali attività è distante almeno m. 400 (quattrocento) da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti. Dalle vetrine e dalle mostre degli esercizi di cui al comma 1, nonché dalle edicole e chioschi presenti sul suolo pubblico, non deve essere possibile scorgere l'interno dell'esercizio o i prodotti messi in vendita.

CAPO VIII°

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 86. Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle Autorità Comunali.

Art. 87. Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità Comunale.

Art. 88. Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Art. 89. Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER MESTIERI DI GIROVAGHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 90. Mestieri di girovaghi e artisti di strada

È mestiere di girovago l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può ricomprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre arte di strada l'attività svolta da astrologi e da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD.

È vietato l'esercizio dei mestieri di cui sopra, fuori dei luoghi assegnati individualmente o a ciò appositamente destinati.

Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica, è vietato esercitare mestieri girovaghi nell'ambito del territorio comunale senza rispettare lo specifico disciplinare comunale in materia per i mestieri espressamente consentiti.

Tutti i mestieri girovaghi non previsti da disciplinari sono considerati vietati.

Il Sindaco, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni anche in deroga al presente articolo o ai disciplinari vigenti.

A chiunque eserciti mestieri di girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 91. Venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti assegnati.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo di muro.

Art. 92. Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

CAPO X

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 93. Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dalla chiesa o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 94. Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

CAPO XI

SANZIONI

Art. 95. Accertamento delle violazioni e sanzioni

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
- 2) Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da Leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €.50,00(cinquanta/00) ad un massimo di €.500,00(cinquecento/00), con le procedure di cui alla Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
- 3) Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 52 commi 5 e 6, del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.516,46(cinquecentosedici/46) ad €.5.164,57(cinquemilacentosessantaquattro/57).
- 4) Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.50,00(cinquanta/00) ad €.500,00(cinquecento/00).
Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
- 5) Qualora ai sensi del presente Regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere mostrato agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €.50,00(cinquanta/00) ad €.500,00(cinquecento/00).
- 6) E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 Luglio 1982, n. 571.

Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 Novembre 1981, n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.

Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 (cinquanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00).

7) L'Amministrazione Comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

8) Qualora espressamente previsto nel Regolamento di sospensione o revoca la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata Legge 689/1981, come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23 Maggio 2008, n. 92 e relativa Legge di conversione 24 Luglio 2008, n. 125, con provvedimento della Giunta Comunale è stabilito l'importo per il pagamento in misura ridotta.

Art. 96. Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 97. Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art. 98. Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 99. Procedure autorizzatorie

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente Regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso.

Art. 100. Disposizioni transitorie

Per quanto non espressamente contemplato e fatta comunque salva la facoltà del Sindaco di emettere proprie ordinanze, vista la facoltà ad esso attribuita dalla vigente normativa.

Art. 101. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.